

Allegato "A" all'atto raccolta n.

STATUTO

ART. 1

È costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione di "**ACINSERVICE Società a responsabilità limitata**".

La società è controllata dall'Automobile Club Roma, ente pubblico a base associativa, che possiede il 100% del capitale sociale e che esercita sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi. La società opera nel rispetto del modello organizzativo-gestionale "*in house*" ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

ART. 2

La società ha sede a **Roma**.

Ai sensi di legge potranno istituirsi sedi secondarie, succursali e filiali in qualsiasi città d'Italia e dell'Unione Europea.

ART. 3

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata o ridotta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4

La società svolge i compiti che le vengono affidati dagli enti pubblici soci nell'ambito degli scopi e delle politiche dell'Automobile Club d'Italia (ACI), Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti e che, a norma di statuto, rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni devolute ad altri enti.

La società riceve affidamenti diretti dall'amministrazione che esercita il "controllo analogo" o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano il "controllo analogo congiunto", mediante appositi contratti pubblici che hanno ad oggetto:

- 1) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Automobile Club Roma, o agli altri enti pubblici soci, strettamente necessari al perseguimento delle loro finalità istituzionali;

2) la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano.

In tale ambito, la società può svolgere:

- servizi di promozione, sviluppo, acquisizione e fidelizzazione dei soci dell'ACI, assicurando assistenza e consulenza sui prodotti e servizi associativi; realizzazione di eventi e manifestazioni rivolti ai soci ACI e agli automobilisti; ogni forma di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento di ogni attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere, compresa la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (legge n. 264/1991);
- servizi di promozione dell'educazione e sicurezza stradale, anche mediante lo svolgimento di corsi di formazione presso istituti scolastici di ogni ordine e grado e corsi di formazione alla guida di veicoli a motore nel rispetto della normativa di settore e del Metodo ACI; realizzazione di eventi divulgativi in materia di sicurezza stradale e di mobilità sostenibile;
- servizi di promozione del Club "ACI Storico", al fine di assicurare l'acquisizione e lo sviluppo dei soci e la valorizzazione del patrimonio storico automobilistico; realizzazione di eventi e manifestazioni in materia di automobilismo d'epoca;
- la promozione dell'attività sportiva automobilistica dell'Automobile Club d'Italia, assicurando la gestione dell'Ufficio Sportivo e l'organizzazione dei corsi per il conseguimento delle licenze sportive;
- la promozione e lo sviluppo del turismo automobilistico nell'ambito delle linee di indirizzo e dei progetti dell'ACI;
- la promozione e lo svolgimento di iniziative nel sociale, negli ambiti istituzionali dell'ente o degli altri enti pubblici soci;
- la realizzazione di studi di fattibilità o di progetti, di volta in volta affidati dagli enti pubblici soci, su temi attinenti alla mobilità;
- altri servizi di supporto strumentali alle attività degli enti pubblici soci.

Nell'esercizio delle predette attività, la società agirà nell'osservanza della normativa vigente e si avvarrà di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle competenti Autorità e, ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

La società ispira la propria attività ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; in tale ottica, può affidare servizi o avvalersi delle prestazioni di terzi specializzati nel rispetto della normativa in tema di contratti pubblici.

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Roma e dagli altri soci pubblici. La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi inclusa la prestazione di avalli, fidejussioni e ogni altra garanzia, anche reale, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. È esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l'intermediazione di valori mobiliari.

La società può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o, comunque, connesso al proprio, nel rispetto della normativa applicabile, ferma restando l'approvazione preventiva dell'Ente e degli altri soci pubblici.

ART. 5

Oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli altri enti pubblici soci e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Nella gestione ed in tutte le operazioni sociali necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, le procedure del ciclo passivo per l'acquisto di beni e servizi, nonché per l'esecuzione di lavori, dovranno essere conformi alla disciplina del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

ART. 6

L'Automobile Club Roma esercita sulla società un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi; qualora la società sia sotto il controllo di più amministrazioni, gli enti controllanti esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto".

Il controllo analogo sulla società viene esercitato in tre fasi temporali:

1. un "controllo *ex ante*", in base al quale gli enti controllanti stabiliscono, nei propri documenti di programmazione, gli obiettivi da perseguire con l'*in house providing*, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi e approvano preventivamente:

- a. entro il mese di ottobre di ogni anno, il *budget* economico, finanziario e degli investimenti e dei disinvestimenti accompagnato da una relazione in ordine alle previsioni economiche e finanziarie per l'esercizio successivo;
- b. il piano occupazionale, inclusa la nomina, l'assunzione o la cessazione del rapporto di lavoro con i dirigenti;

c. le operazioni di natura straordinaria, intendendosi per tali le operazioni societarie rilevanti e/o le operazioni che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario; rientrano, in ogni caso, in tale definizione: 1) le fusioni, le scissioni e le liquidazioni; 2) le acquisizioni e le dismissioni di partecipazioni o di quote di partecipazione, di aziende e di rami di azienda; 3) le acquisizioni e le dismissioni di beni immobili e di beni mobili registrati e gli acquisti di importo unitario pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00); 4) le operazioni sul capitale sociale e ogni altra operazione modificativa dello statuto, inclusi il trasferimento della sede sociale e l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; 5) l'accensione di finanziamenti a medio-lungo termine e l'emissione di titoli di debito; 6) ogni altra operazione che dovesse essere ritenuta rilevante dagli enti pubblici soci. Ai fini dell'esercizio del "controllo *ex ante*", l'organo amministrativo della società, contestualmente alla comunicazione ai soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed all'organo di controllo degli enti soci.

2. un "controllo contestuale", in base al quale gli enti controllanti:

- a. ricevono, con cadenza quadrimestrale, il conto economico consuntivo e una relazione sull'andamento della gestione, ai fini della verifica degli scostamenti rispetto al budget e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione;
- b. possono fornire indirizzi vincolanti su specifiche operazioni societarie;
- c. possono svolgere controlli ispettivi e verificare il rispetto dei livelli qualitativi dei servizi svolti nei confronti dei soci, degli automobilisti e della clientela in genere;

3. un "controllo *ex post*", in base al quale gli enti controllanti, in sede di rendicontazione annuale, verificano i risultati raggiunti dalla società, il conseguimento degli obiettivi prefissati in termini strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, e forniscono indicazioni di indirizzo sulla programmazione successiva.

Copia delle deliberazioni dell'assemblea della società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai soci presso la sede della società, a cura dell'organo amministrativo. Gli amministratori e l'organo di controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società.

Gli enti controllanti hanno diritto di accesso a tutti gli atti della società e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente; possono valutare l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario con regolamenti interni volti a garantire la conformità

dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela del marchio e della proprietà intellettuale; possono altresì integrare gli strumenti di governo societario con programmi di responsabilità sociale d'impresa; possono prevedere l'istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza, alla luce della dimensione e della complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo e trasmette periodicamente a quest'ultimo relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

La società è tenuta all'adozione di un codice di comportamento coerente con i codici adottati dagli enti controllanti, aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti nei confronti di utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

La società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che descrive gli strumenti adottati al fine di consentire agli enti controllanti l'esercizio del "controllo analogo" e in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale.

ART. 7

Il capitale sociale è fissato in **Euro 100.000,00** (centomila virgola zero zero), diviso in quote di partecipazione come per legge.

Gli aumenti del capitale sociale sono effettuati mediante conferimenti in denaro; è ammesso il conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, esclusa la prestazione di opera o di servizi a favore della società.

ART. 8

Le quote di partecipazione possono essere trasferite solo a favore di enti pubblici aventi finalità analoghe a quelle dell'ACI o di altri enti pubblici ad esso federati; è fatto divieto di alienazione a soggetti privati, persone fisiche o giuridiche.

L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Nel caso di trasferimento di partecipazioni a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorre il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero il rispetto della seguente procedura.

Il socio che intende cedere la propria partecipazione, in tutto od in parte, deve comunicare la propria decisione all'organo amministrativo e a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno o PEC, indicando l'entità della partecipazione, il corrispettivo richiesto e le modalità di pagamento.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale comunicazione, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, comunicare la loro decisione all'organo amministrativo e al socio che intende alienare.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato, *pro quota*, dagli altri soci.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

ART. 9

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 c.c.

ART. 10

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci, o consegnata anche a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'assemblea può essere convocata anche con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax, la posta elettronica e la PEC; l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci; la prova della ricezione degli avvisi deve essere conservata dalla società.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce di massima presso la sede sociale o, in casi particolari, in altro luogo, purché in Italia.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o videocollegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente e il segretario.

In tutti i luoghi audio e/o videocollegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In mancanza di regolare convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o informati tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

L'assemblea, inoltre, sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge ed ogni qualvolta è ritenuto opportuno.

I soci potranno essere rappresentati nell'assemblea da altri soci o da non soci in virtù di semplice delega, in conformità di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento in assemblea.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, o dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o impedimento l'assemblea nomina, a maggioranza dei presenti, il proprio presidente.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 11

Sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci le decisioni in ordine a:

1. l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili; a tal fine il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro un termine non superiore a centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.;

2. la nomina degli amministratori;
3. la nomina dell'organo di controllo;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo, ivi inclusi gli aumenti o le riduzioni del capitale sociale;
5. le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, nonché le operazioni di natura straordinaria di cui all'art. 6, lett. c) del presente statuto;
6. ogni altra operazione che dovesse essere ritenuta rilevante dagli enti pubblici soci.

L'assemblea sarà valida e delibererà in conformità all'art. 2479 bis c.c.

ART .12

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico.

Qualora specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa lo richiedano, l'amministrazione può essere affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi.

Gli amministratori possono essere anche non soci e durano in carica per il periodo di tre anni.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dai soci all'atto della nomina del consiglio stesso.

La carica di vice presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

I componenti degli organi amministrativi e di controllo devono possedere i requisiti previsti dall'art. 11 comma 1 d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

Qualora la amministrazione sia affidata a un organo collegiale, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Non è consentito, in deroga all'articolo 2475 comma 3 c.c., prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

Gli amministratori non possono essere dipendenti delle pubbliche amministrazioni controllanti o vigilanti.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a responsabilità limitata.

ART. 13

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, se nominato, hanno tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione della società.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., le proprie attribuzioni a un amministratore delegato, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'organo amministrativo potrà nominare uno o più procuratori, nei limiti di legge, per atti o serie di atti, fissandone la durata e le modalità.

La firma sociale e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e all'amministratore delegato.

ART. 14

Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno la metà dei suoi membri o dall'organo di controllo;
- b) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai sindaci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax, posta elettronica o PEC, al recapito fornito in precedenza dall'interessato; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato dal vice presidente, se nominato, o dall'amministratore più anziano di età;
- c) il consiglio di amministrazione deve essere convocato per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle ipotesi previste dalla legge; negli altri casi, in mancanza di formale convocazione, il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci;
- d) l'adunanza può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, con modalità che assicurino l'effettiva partecipazione ai lavori dell'adunanza, delle quali dovrà essere dato atto nel verbale;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta entro il termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare e di avere riscontro della ricezione e della provenienza (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

ART. 15

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 16

La funzione di controllo di gestione e la funzione di revisione legale dei conti sono affidate a un sindaco unico oppure a un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, regolato dagli artt. 2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia. I sindaci dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 17

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, senza che da tali operazioni si possa generare un ingresso di soggetti privati nell'assetto proprietario.

ART. 18

Fermo quanto stabilito dalla legge circa l'attribuzione di una quota degli utili netti a riserva ordinaria, la destinazione degli utili viene deliberata dall'assemblea dei soci.

ART. 19

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

ART. 20

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2 c.c.

ART. 21

La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

ART. 22

In ogni caso di scioglimento la società verrà messa in liquidazione e l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri e i compensi.

ART. 23

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applica, ove compatibile, la normativa di cui agli artt. 2462 e ss. c.c. (società a responsabilità limitata).

ART. 24

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, nominato dal presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma, il quale dovrà provvedere alla nomina entro dieci (10) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale. La sede del collegio arbitrale sarà presso la sede della società. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina e deciderà in via irrituale secondo equità, salvo l'obbligo di decidere secondo diritto nel caso di cui all'art. 36 d.lgs. 3/2005.